TARIFFE PROFESSIONALI APM

TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI PIZZAIOLI

CAPO 1

Norme generali

Art. 1- La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire i compensi professionali spettanti ai pizzaioli giusta il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'APM (Associazione Pizzaioli Marchigiani).

Art. 2- I compensi, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti tipi:

a) **Compensi a percentuale, ossia in ragione dell'importo iniziale dell'azienda;**
b) **Compensi a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;**
c) **Compensi a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;**
d) **Compensi a discrezione, ossia a criterio del professionista.**

Art. 3- I compensi per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabilite per analogia.

Art. 4- Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, i compensi indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15%, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Art. 5- I compensi dovuti al pizzaiolo per le prestazioni professionali sono normalmente valutabili a percentuale o a quantità.

Art. 6- I compensi devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento speciale di valutazione ed alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.
Sono in particolare da computarsi a vacazione:
Gli studi preliminari relativi; la conoscenza delle reali possibilità di mercato;
Le competenze per trattative con le autorità e con le attività confinanti;
Il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori sede;
Le varianti agli accordi stabiliti, durante il corso di esecuzione di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.

Art. 7- I compensi a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di Euro 50,00 per ogni ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre a un compenso in ragione di Euro 40,00 all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo dei pizzaioli APM e di Euro 25,00 per ogni aiuto di concetto.

Art. 8- Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa il compenso a vacazione è integrativo di quelli a percentuale o a quantità, il compenso orario è ridotto della metà (*).

Art. 9- Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di dieci ore sulle 24 giornaliere.

Art. 10- Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50%.

Art. 11- I compensi sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili, e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia:

a) Ricerche commerciali, confronti di sistemi di produzione e di diversità di impianti;
b) Esperienze, prove, studio di processi di produzione;
c) Organizzazione razionale del lavoro;
d) Perizie estimative di beni in forma di parere verbale o di lettera, (in forma confidenziale);
e) Giusti arbitrati, amichevoli componimenti, diritti di tutela del lavoro, rapporti con l'associazione, con altre realtà commerciali;
f) Collaudi di nuove attrezzature, di laboratori;
g) Pareri comunicati oralmente o per corrispondenza;
h) Prove tecniche di nuove materie prime;

Art. 12- Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

Art. 13- Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

a) Le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori sede da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
b) Le spese per il personale di aiuto o per altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori sede;
c) Le spese postali, telefoniche, telegrafiche, diritti di uffici pubblici o privati, ecc.;
d) Le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni, di cancelleria, di riproduzione di materiale didattico o di ogni genere;
e) Le spese di viaggio su ferrovie tranvie piroscafi ecc. vengono rimborsate sulla base della tariffa ordinaria evitando la prima classe qualora si tratti di viaggi aerei, per se e per il personale di aiuto.
f) Le spese di percorrenza su strade ordinarie, tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche.

(*) I compensi a vacazione di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art.4 si intendono come integrativi, e quindi da ridursi alla metà nei casi seguenti:
Perizie estimative
Organizzazione del lavoro.

Art. 14- Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa.

Art. 15- I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o capitolato, l'importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.

Art. 16- Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione delle spese vive da affrontare.

Art. 17- Durante il corso dei lavori il professionista ha diritto al 50% anticipato degli onorari spettanti secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale.

Art. 18- Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla fine del lavoro; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Art. 19- La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al pizzaiolo professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere il compenso relativo al lavoro fatto e predisposto.

Art. 20- Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

Macerata li……

Firma del Committente

…….

Firma del Professionista

…….